

AII. D

TIROCINI FORMATIVI P.A.R.I. 2007

Attivazione di percorsi formativi in favore di lavoratori aderenti al Programma P.A.R.I.

Tirocini formativi

L'Avviso Regionale PARI 2007 introduce un'ulteriore opportunità per le aziende interessate. Nell'ambito delle attività previste dal programma P.A.R.I. 2007 si intende favorire il processo di inclusione sociale e lavorativa dei lavoratori che hanno aderito al Programma, attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio, sperimentando una metodologia che consenta di aumentare la rioccupabilità di questi soggetti attraverso il diretto coinvolgimento del sistema imprenditoriale locale. Lo strumento che si intende utilizzare per il reinserimento lavorativo di tali soggetti è quello dei tirocini formativi e di orientamento, definiti e regolati dall'art. 18 della legge 196/97 e dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142. Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento nella terminologia di legge, è un periodo di formazione on the job direttamente in azienda, e costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. I tirocini formativi sono orientati alla creazione di nuove opportunità occupazionali, ed in particolare sono finalizzati a facilitare l'inserimento professionale di soggetti inoccupati, dando la possibilità di vivere una esperienza di lavoro direttamente in strutture che si prestano alla diffusione dei saperi ed al trasferimento delle competenze, e al contempo dando la possibilità ai datori di lavoro ospitanti di verificare la piena prossimità e/o adattabilità ai profili professionali richiesti.

Ai suddetti lavoratori è offerta l'opportunità di essere indirizzati verso **percorsi formativi** presso datori di lavoro, per una durata massima di **n. 4 mesi**, sviluppando la possibilità di attivare percorsi di reinserimento lavorativo. Di contro i soggetti ospitanti che manifesteranno il loro interesse ad aderire all'iniziativa, potranno inserire all'interno dei propri organici aziendali lavoratori in tirocinio formandoli in modo specifico secondo le proprie esigenze, utilizzando il periodo di stage come opportunità di inserimento e adeguamento del lavoratore alle proprie necessità, impegnandosi ad offrire a conclusione del percorso formativo (entro n. 30 giorni) un **contratto di assunzione a tempo indeterminato** (full-time o part-time pari o superiore a 30 h/sett.li) in favore del lavoratore ospitato.

Il tirocinio ha una finalità formativa, per cui i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e i tirocinanti non costituiscono un rapporto di lavoro.

Il contributo mensile riconosciuto dalle aziende ospitanti ai lavoratori in tirocinio di **max € 450,00** sarà corrisposta mensilmente dall'azienda ospitante a mezzo bonifico bancario intestato al lavoratore; a conclusione del percorso di tirocinio e formalizzata l'assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato, il soggetto ospitante sarà totalmente rimborsato del costo sostenuto per il tirocinio (max € 450,00 x max 4 mesi, ovvero max € 1.800,00 oltre tutti i costi accessori sostenuti di tutoraggio e

relative coperture assicurative, fino ad un **max di € 3.000,00**), previa presentazione della debita documentazione attestante l'avvenuta assunzione e la verifica fiscale dell'idoneità dei pagamenti mensili regolarmente effettuati.

Nel caso di rinuncia volontaria e motivata del lavoratore durante il periodo di tirocinio, il datore di lavoro avrà la possibilità entro n. 60 giorni di sostituire il tirocinante, indicando un nuovo lavoratore da attivare per il periodo residuale.

I datori di lavoro possono ospitare lavoratori in tirocinio nei limiti di quanto previsto dalla normativa, di seguito riportata:

- aziende con non più di n. 5 dipendenti a tempo indeterminato, n. 1 tirocinante;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra n. 6 e n. 19, non più di n. 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Nel computo del numero di tirocini da avviare, si dovrà tener conto dei tirocinanti già attivi presso il datore di lavoro ospitante.

Inoltre i datori di lavoro dovranno possedere i seguenti requisiti previsti dalla normativa:

- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda licenziamenti o apertura di CIGS di dipendenti di professionalità identiche a quelle dei tirocinanti;
- essere in regola con le norme e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) e di rispettare gli obblighi di copertura della relativa quota di riserva;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni;
- essere in regola con i pagamenti previdenziali a qualsiasi titolo dovuti;
- non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge;
- non sussistano cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- aver individuato i lavoratori escludendo dalla partecipazione ai tirocini parenti ed affini entro il secondo grado o persone che abbiano già avuto rapporti di lavoro con l'azienda ospitante, ovvero abbiano già svolto un tirocinio formativo presso lo stesso datore di lavoro.

Avviamenti e selezioni

L'indicazione (o selezione) dei lavoratori da avviare nei predetti percorsi di (ri)qualificazione professionale/reinserimento è in capo alle imprese ospitanti. Tuttavia in presenza di adesioni formulate dalle aziende ospitanti non nominative, dovrà essere indicato il numero ed il profilo professionale richiesto; il soggetto ospitante potrà richiedere (ricerca e preselezione) direttamente ai Centri per l'Impiego di competenza, individuati all'allegato C, un elenco di lavoratori rispondenti alle esigenze aziendali, usufruendo della loro assistenza nell'adempimento delle procedure previste e nella fase di realizzazione dei progetti formativi di tirocinio.

L'assegnazione dei TIROCINI FORMATIVI potrà avvenire fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento per i tirocini formativi potrà essere concesso ai datori di lavoro solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 68/2001, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e dal Regolamento CE n. 1998/2006 e successive modifiche, inerente l'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Regime sanzionatorio

I finanziamenti concessi per i tirocini formativi saranno revocati integralmente, nei seguenti casi:

- a. qualora, a seguito di controlli e/o verifiche, venga accertata la mancata realizzazione del previsto periodo di formazione on the job;
- b. quando, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, intervenga licenziamento entro n. 12 mesi dalla data di tale assunzione; in caso di dimissioni del lavoratore entro i n. 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, l'impresa dovrà, invece, restituire il 50% del contributo ricevuto.
- c. qualora, dai controlli effettuati, sia comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni.

Si prevede un coinvolgimento di attori ed una distribuzione di competenze descritta nella tabella di seguito riportata:

ENTE	RUOLO	COMPETENZE
REGIONE CAMPANIA	SOGGETTO PROPONENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emissione avviso pubblico alle imprese ▪ Protocollo adesioni pervenute
PROVINCE/CPI	SOGGETTO ATTUATORE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione domande adesione dalla Regione Campania ▪ Eventuale preselezione dei lavoratori ▪ Sottoscrizione Convenzione con aziende ▪ Avvio e gestione attività di tirocinio ▪ Tutoraggio ▪ Rendicontazione
AZIENDE	SOGGETTO OSPITANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutoraggio e gestione attività formative ▪ Erogazione del contributo mensile ai lavoratori e relative coperture assicurative ▪ Impegno assunzione tirocinante
ITALIA LAVORO	ASSISTENZA TECNICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistenza tecnica ▪ Erogazione ai soggetti ospitanti del rimborso dei costi sostenuti per il tirocinio all'avvenuta assunzione (fondi ministeriali)